

***DCO 553/2014/R/GAS***

***Riforma delle disposizioni in materia di  
copertura degli oneri di stoccaggio***

***Osservazioni e proposte ANIGAS***

*Milano, 15 dicembre 2014*

## **Premessa**

Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 553/2014/R/gas (di seguito anche DCO) con il quale l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti circa la possibile riforma della disciplina relativa agli oneri aggiuntivi alla tariffa di trasporto del gas naturale. Con particolare riferimento alla possibilità di applicare, in luogo dell’attuale CVOS e degli altri corrispettivi attualmente applicati ai volumi immessi presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, nuovi corrispettivi ai volumi allocati presso i punti di uscita.

## **OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

***Q1. Si condivide la proposta di applicazione del un nuovo corrispettivo al gas allocato ai punti di uscita della RNG? Se no, perché?***

***Q2. Si condivide la proposta che il nuovo corrispettivo sia applicato a tutti i quantitativi allocati presso i punti di uscita della RNG senza distinzione fra punti di uscita afferenti il consumo nazionale e punti di uscita interconnessi con l'estero? Se no, perché?***

In precedenti comunicazioni sul tema, Anigas si era già espressa a favore dell’applicazione del corrispettivo CVOS in riconsegna in virtù del fatto che l’attuale regime tariffario non prevede corrispettivi addizionali a livello di punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RNG) e che le componenti tariffarie applicate in riconsegna sono automaticamente ribaltate al cliente.

Ciò premesso, Anigas condivide la proposta di prevedere l’applicazione del nuovo corrispettivo al gas allocato ai punti della rete a valle del PSV in quanto al contempo:

- elimina le incertezze e i potenziali effetti distorsivi sulle quotazioni al PSV e sui processi di assegnazione della capacità mediante asta, riconducibili a corrispettivi applicati ai punti *entry* della rete di trasporto, diversi dai corrispettivi di trasporto;
- rappresenta una soluzione di più semplice implementazione e gestione per le imprese che gestiscono le reti di trasporto del gas naturale.

Anigas ritiene che il corrispettivo debba essere applicato secondo un principio di *cost reflectivity*. A questo proposito, pur condividendo quanto espresso dall'Autorità al paragrafo 2.4 del DCO, si evidenzia come l'applicazione ai punti di uscita interconnessi con l'estero dovrebbe essere prevista solo laddove effettivamente commisurata a benefici per i Paesi limitrofi in termini di sicurezza del sistema e delle forniture e in presenza di una regolazione che ne consenta la trasferibilità a valle.

Ad oggi invece l'applicazione del nuovo corrispettivo ai punti di uscita interconnessi con l'estero appare critica poiché:

- il corrispettivo difficilmente sarebbe trasferibile agli operatori e ai clienti a valle;
- rischia di penalizzare gli operatori che esportano gas dall'Italia.

Per i motivi evidenziati, in attesa di una regolazione coordinata a livello europeo, si auspica che il corrispettivo sia applicato ai punti di uscita che alimentano PdR della rete di trasporto (pertanto con esclusione dei punti interconnessi con l'estero e con l'*hub* di stoccaggio).

**Q3. Si condivide l'ipotesi di applicazione del corrispettivo a partire dall'1 ottobre 2015? Se no, perché?**

Anigas ritiene che la data di applicazione del nuovo corrispettivo (e auspicabilmente di tutti gli attuali corrispettivi applicati ai volumi in immissione) debba essere definita in coerenza con i tempi tecnici di implementazione delle applicazioni informatiche da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, si auspica che l'Autorità deliberi quanto prima in merito alle modalità di copertura degli oneri di stoccaggio (nonché degli altri oneri coperti con i corrispettivi di cui sopra) al fine di dare importanti segnali:

- agli shippers, per i quali nell'attuale anno termico il CVOS ha rappresentato un elemento da considerare ai fini delle valutazioni commerciali sulle capacità di stoccaggio da richiedere e conferimento;
- alle imprese di trasporto che si dovranno attivare per l'implementazione della riforma in consultazione.

**Q4. Si ritiene opportuno che il nuovo corrispettivo, come attualmente il corrispettivo CVOS, sia applicato nel solo periodo invernale?**

Anigas concorda con la previsione di prevedere l'applicazione del nuovo corrispettivo in sostituzione del CVOS nel solo periodo invernale in quanto modalità maggiormente aderente al principio della *cost reflectivity*.

A tale proposito, si osserva che l'attuale applicazione del corrispettivo ai quantitativi immessi, anche se concentrata nel solo periodo invernale, non consente un'allocazione dell'onere commisurata ai benefici. Infatti, dato che il profilo temporale delle immissioni di gas nei punti di entrata della RNG non corrisponde a quello della domanda dei clienti finali, i costi di stoccaggio non sono oggi ripartiti fra i clienti in misura proporzionale al consumo invernale. Mantenendo la differenziazione tra periodo invernale e periodo estivo e prevedendo l'applicazione del corrispettivo a valle del PSV, si otterrebbe una ripartizione degli oneri di stoccaggio tra i clienti coerente con quella dei relativi benefici.

Con l'occasione si ribadisce come, in un'ottica di stabilità e certezza, tutti i corrispettivi debbano essere definiti con congruo anticipo e comunque prima delle conclusioni delle campagne commerciali, cercando al contempo di perseguire la minimizzazione degli scostamenti tra il valore definito *ex ante* e il valore risultante *ex post*, che potranno essere oggetto di recupero mediante l'aggiornamento dei corrispettivi dell'anno seguente.

**Q5. Si ravvisano criticità connesse con la modifica dei tempi di fatturazione e di riscossione?**

Anigas rileva la modifica e in particolare il posticipo dei tempi di fatturazione e di riscossione dei corrispettivi oggetto della riforma in consultazione, ma non lo reputa particolarmente critico.

**Q6. Si ritiene critica l'introduzione di conguagli?**

Posto che la chiusura definitiva del bilancio del trasporto avviene nel mese m+2 e che nell'ambito delle sessioni (annuali e pluriennali) di aggiustamento si procede alla determinazione e liquidazione delle sole partite economiche del gas senza modificare i bilanci, Anigas auspica chiarimenti rispetto a come sarebbero da gestire eventuali conguagli *ex post* di un corrispettivo tariffario posteriormente alla chiusura dei relativi bilanci, ai fini di poter valutare gli impatti di una tale misura.

**Q7. Si ritiene che la riforma illustrata nel presente provvedimento in relazione al corrispettivo per la copertura degli oneri di stoccaggio debba essere estesa anche agli altri corrispettivi applicati alle immissioni presso i punti di entrata della RNG? Se no, per quale motivo?**

Per i motivi esposti negli spunti di consultazione precedenti, nonché in un'ottica di semplificazione e omogeneità delle modalità di applicazione dei corrispettivi addizionali alla tariffa di trasporto, Anigas ritiene opportuno che la riforma delineata nel DCO sia estesa a tutti i corrispettivi attualmente applicati alle immissioni presso i punti di entrata della RNG.